



PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

D.Lgs 24/4/2001 n.170

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE del 10/7/2002, N. VII/0549

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 24.11.2008.

INDICE

PREMESSA

pag. 03

Art. 1 - Norme di riferimento e definizioni

pag. 08

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

pag. 09

Art. 3 - Autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva

pag. 10

**Art. 4 - Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive
già autorizzate**

pag. 11

Art. 5 - Autorizzazione amministrativa per rivendite non esclusive

pag. 12

**Art. 6 - Rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di
Autorizzazione amministrativa**

pag. 13

Art. 7 - Autorizzazioni stagionali

pag. 13

Art. 8 - Modalità di vendita e divieti

pag. 13

Art. 9 - Concessione di suolo pubblico

pag. 14

Art. 10 - Subingressi

pag. 15

Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione

pag. 15

Art. 12 - Comunicazione ad altri soggetti

pag. 15

Art. 13 - Necessità di ulteriori edicole e durata del presente Piano

pag. 16

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002 prevedono che i Comuni sono tenuti ad adottare piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste.

In base alle finalità contenute nel D. Lgs, n. 170 /2001 il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di giornali e riviste deve tendere ad assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità del numero delle famiglie, delle casistiche urbanistiche e sociali d'ogni zona o quartiere in cui si suddivide il territorio comunale, dell' entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni d'accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.

L'art. 6, al comma 1, sempre del D. Lgs 24 aprile 2001, n. 170, prevede che le Regioni emanino gli "indirizzi" per la predisposizione da parte dei comuni di tali piani, stabilendo a tale proposito alcuni criteri.

La Regione Lombardia, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, risponde a tale adempimento prevedendo le modalità secondo le quali i Comuni devono redigere i piani di localizzazione e fissano le condizioni per poter individuare nuovi punti vendita.

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

- LOCALIZZAZIONE -

Il Comune di **TERNO D' ISOLA** è parte della Provincia di Bergamo.
E' situato nella parte centrale del territorio denominato "isola" in quanto compreso tra i fiumi Adda e Brembo.

AMBITO GEOGRAFICO - AMBIENTALE -

- SUDDIVISIONE DEGLI ABITATI O QUARTIERI -

Quota (m> S- l. m-) 221/261.

Il territorio comunale è costituito dai seguenti nuclei abitati: Terno e Castegnate.

Il Comune di Terno d'Isola confina a nord con i Comuni di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Mapello, ad ovest con i comuni di Carvico e Calusco d'Adda, ad est con il Comune di Bonate Sopra e a sud con i comuni di Medolago e Chignolo d'Isola. Il territorio Comunale occupa un'area di 399 ettari, in buona parte pianeggiante e a tratti modulata da terrazzamenti

naturali. A seguito della grande trasformazione urbanistica avvenuta nel xx^o secolo, in particolare dagli anni '70 ad oggi il tessuto urbano, costituito sino a quel momento dai due nuclei storici e da limitate aree residenziali che gradualmente hanno inglobato l'edificazione sparsa a carattere rurale di origine storica, ha subito un notevole consolidamento ed una forte espansione che si è arrestata lungo le principali direttrici di collegamento: la ferrovia che taglia il territorio in direzione est-ovest, ed i collegamenti viari per Calusco d'Adda, Chignolo d'Isola – Bonate Sopra.

Sostanzialmente lo sviluppo urbano che ha interessato il Comune di Terno d'Isola ha prodotto due distinti tipi di paesaggio: il primo sfrangiato e di risulta facente capo alla più vasta pianura dell'isola, alta e asciutta, ed il secondo più ricco di acque superficiali ed incolto, facente capo all'area denominata “ il Bedesco ”.

La morfologia del tessuto edilizio di matrice storica è riconducibile ad uno schema insediativo complesso articolato in due nuclei (Terno e Castegnate) costituiti rispettivamente dai luoghi del forum romano e da case rurali fortificate e cascine. Proprio attorno ai due nuclei avvengono le prime espansioni del dopoguerra.

Successivamente lo sviluppo avviene lungo le principali direttrici di collegamento con il territorio dell'Isola, quale naturale prosecuzione storica di un fenomeno insediativo che ha le basi nell'occupazione ed organizzazione amministrativa romana del territorio: il nucleo di Terno d'Isola si configura infatti come il centro del distretto dell' Isola, ubicato sull'intersezione tra cardo e decumano e sulla direttrice viaria per il porto di Imbersago. Dagli anni '70 in poi, periodo di massimo sviluppo edilizio, si assiste alla saturazione, un po' casuale e disordinata, delle aree urbanizzate intercluse o di margine.

Gli insediamenti produttivi appaiono ben separati dalle aree residenziali e funzionalmente distinti in due diverse zone: i primi insediamenti industriali degli anni '70 si sono localizzati a nord est del Centro abitato, lungo la ferrovia Bergamo-Milano, mentre le più recenti espansioni, dagli anni '80 ad oggi, si sono insediate a nord ovest del territorio comunale, lungo le direttrici Calusco-Medolago e Carvico-Sotto il Monte Giovanni XXIII^o.

INSEDIAMENTI PARTICOLARI

- Polo scolastico comprendente Asilo Nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado in via Casolini e via dei Vignali;
- Impianti Sportivi in viale dello Sport;
- Zona industriale in via Bacanello e in via Valtrighe;
- Sede operativa I.N.P.S. in via Casolini;
- Stazione Ferroviaria, tratta Bergamo-Milano;

DESCRIZIONE DEMOGRAFICA

ANNO	FAMIGLIE	ABITANTI
1994	1316	3684
1995	1385	3854
1996	1438	3960
1997	1504	4096
1998	1559	4269
1999	1620	4438
2000	1747	4764
2001	1890	4998
2002	2021	5284
2003	2117	5598
2004	2271	6004
2005	2412	6333
2006	2600	6652
2007	2723	6900

- PROIEZIONI FUTURE -

L'ultima variante PRG prevede un incremento della popolazione fino a 8.000 abitanti.

- CONSISTENZA DEI PUNTI DI VENDITA -

Attualmente sono insediati sul territorio comunale:

Punti di vendita esclusivi n. 2 (autorizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 416/1981);

Punti di vendita non esclusivi n. 0;

Dati relativi alla vendita dei quotidiani e dei periodici negli ultimi due anni delle rivendite del territorio comunale:

ANN O	QUOTIDIAN I	PERIODIC I	TOTAL E
2006	111.234	61.390	172.624
2007	114.571	63.968	178.539

- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO -

L'art. 6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, indica che i Piani comunali possono prevedere un

incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

RAPPORTO ABITANTI/PUNTI DI VENDITA:

Fino a 1.000	0,25
Da 1.001 a 2.000	0,50
Da 2.001 a 3.000	0,75
Oltre 3.000	1

RAPPORTO FAMIGLIE/PUNTI DI VENDITA:

Fino a 700	0,25
Da 701 a 800	0,50
Da 801 a 900	0,75
Oltre 900	1

punti vendita esclusivi o equiparati (5 non esclusivi = 1 esclusivo; se in media o grande distribuzione 3 non esclusivi = 1 esclusivo)

Essendo il numero degli abitanti 6.900 (al 31-12-2007) numero delle famiglie 2723 (al 31-12-2007) ed il numero dei punti vendita esclusivi o equiparati 2 si hanno i seguenti rapporti:

Nr. abitanti al 31-12-2007	6 9 0 0
Nr. punti vendita esclusivi o equiparati	2
Abitanti/punti vendita	3 4 5 0

Nr. famiglie al 31-12-2007	2723
Nr. punti vendita esclusivi o equiparati	2
Abitanti/punti vendita	1361

Determinazione del punteggio ai sensi dell' art. 6, C. 3, della Delibera Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/7/02

A partire dai dati emersi nel precedente paragrafo ed in considerazione dei parametri previsti dall'art. 6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/7/2002, si determinano i seguenti punteggi:

	PUNTI
Per rapporto abitanti/punti vendita	1
Per rapporto famiglie/punti vendita	1
Totale	2

Pertanto è possibile prevedere un incremento del 15% (0,3) dei punti vendita esistenti.

VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCREMENTO DELLE VENDITE O DI "PARTICOLARI FENOMENI DI MOBILITA' "

Oltre a quanto sopra, sempre all' art. 6, al comma 3, della deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, è previsto un incremento del 5% o un'unità, in presenza di fenomeni di mobilità, o se l'incremento delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici risponde ai seguenti valori:

- Incremento delle vendite annue superiore al 2% per i quotidiani
- Incremento delle vendite annue superiore al 4% per i periodici

A partire dal numero dei quotidiani e dei periodici venduti nel 2006 e nel 2007, abbiamo le seguenti percentuali di incremento:

Numero quotidiani venduti nell'anno 2006	111.234
Numero quotidiani venduti nell'anno 2007	114.571
Incremento % di vendita	+ 3%

Numero periodici venduti nell'anno 2006	61.390
Numero periodici venduti nell'anno 2007	63.968
Incremento % di vendita	+ 4,2%

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' DI PIANO E DELLA NECESSITA' DI NUOVI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

Considerando i punti determinati nei paragrafi precedenti e tenendo conto sia delle eventuali presenze di fenomeni di mobilità o degli incrementi delle

vendite annue dei quotidiani e dei periodici, si può determinare la seguente capacità di piano:

Esistenti	% di aumento	+1 unità	Ottimali	Da autorizzare
2	Quotidiani: 3% Riviste : 4,2%	1	3	1

Art. 1
NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1- Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal D.Lgs. 170/01; per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs. 170/01, si applica il D.Lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"

2- Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

a) punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione sono tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L.416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/98.

La vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001 nonché il caso dei comuni montani o con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nei quali sia presente un'unica rivendita esclusiva di giornali e riviste;

b) Punti di vendita non esclusivi: gli esercizi, previsti dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001, così come interpretato dalla Circolare n. 3538/C del Ministro per le attività produttive, che, in aggiunta alle merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

L'attività quale punto di vendita non esclusivo può essere attivata dagli esercizi individuati dal citato articolo 2 comma 3.

Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi:

b1) Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici o di entrambi i prodotti ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del D. Legislativo.

b2) Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici o di entrambi i prodotti.

Ai titolari degli esercizi di cui i punti b1) e b2) che hanno venduto sia quotidiani o soli periodici i comuni rilasciano, su loro richiesta, entrambe le autorizzazioni quale punto di vendita non esclusivo.

Art. 2

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI VENDITA

- 1** L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs.114/98.
- 2** In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/98.
- 3** I soggetti pubblici, Comune od Enti, possono chiedere la titolarità della autorizzazione ed assegnarla in gestione, mediante opportune convenzioni, a soggetti privati.
- 4** Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:
 - a.**Coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b.**Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo.
 - c.**Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d.**Coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
 - e.** Coloro che sono sottoposti ad misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L.575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 3

PUNTO DI VENDITA ESCLUSIVO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a. Cognome e nome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; Eventuale denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafici e fiscali;
 - b. L'ubicazione dei/1 locali/e e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - c. In caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;
 - d. Autocertificazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - e. Autocertificazione di ottemperanza alla disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4)5)6) e 7) della Legge 108/00.
 - f. Autocertificazione del rispetto del Piano Regolatore vigente;
 - g. Dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - h. Il numero degli addetti;
3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazioni i seguenti documenti:
 - a. Planimetria dei locali o dell'area in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività;
 - b. In caso di società copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo debitamente registrato;
 - c. Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati.
4. La domanda viene assegnata in istruttoria al Responsabile del Servizio incaricato, il quale comunica il nominativo del responsabile del provvedimento con l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90.
5. Qualora la domanda sia irregolare e/o incompleta, il Responsabile del Servizio da comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Il Responsabile del procedimento dovrà acquisire tutti i pareri necessari dai competenti uffici comunali;
7. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, comunica all'interessato il rilascio del provvedimento autoritario o, eventualmente, un provvedimento di diniego motivato. Contro quest' ultimo è ammesso ricorso nel modi e nelle forme di legge vigenti.

ART- 4
TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIA'
AUTORIZZATE

1. Il trasferimento di un Punto di vendita esclusivo di giornali e riviste deve essere compatibile con le disposizioni del Presente Piano di Localizzazione ed è soggetto a presentazione di nuova richiesta d'autorizzazione.
2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Servizio comunale comunica all'interessato il rilascio del provvedimento autorizzatorio o, eventualmente, un provvedimento di diniego motivato. Contro quest' ultimo è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.
3. La richiesta di trasferimento dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2 punti h) e i) ed comma 3 punti a) e c) del precedente art. 3.
4. La richiesta deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. In ogni caso, a seguito del trasferimento, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, provvederà a rilasciare una nuova autorizzazione alla vendita di giornali e riviste, con l'indicazione della nuova ubicazione della rivendita.
6. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a comunicazione e dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2 punti h) e i) e comma 3 punti a) e c) del precedente articolo 3, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell' ufficio protocollo, qualora il Responsabile del Servizio non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

ART. 5

PUNTO DI VENDITA NON ESCLUSIVO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

1. Rilevato che le disposizioni legislative e regolamentari vigenti stabiliscono che i Comuni hanno la facoltà di definire i criteri di localizzazione dei punti di vendita non esclusivi e sempre facoltativamente prevederne i limiti quantitativi, si ritiene opportuno non prevedere contingenti numerici, considerato che i punti di vendita non esclusivi possono solamente essere autorizzati se ricorrono i casi previsti dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001 e nel rispetto di quanto previsto dai seguenti commi 2 e 5.
2. L' autorizzazione per i punti vendita non esclusivi non può essere rilasciata e non possono essere quindi esaminate eventuali domande presentate, se non previa valutazione della sussistenza da parte del Comune dei seguenti fattori: la densità della popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, le condizioni di accesso nonché l'esistenza di altri punti vendita non esclusivi e ciò ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs 170/01.
3. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i requisiti essenziali previsti dal precedente articolo 3 del presente piano.
5. E' dovuto il rilascio dell' autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art. 1, L. 108/99; i soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno avuto, per il periodo di 30 giorni dall'entrata in vigore del DCR n. VII/549 del 10/7/2002, titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva, se hanno presentato domanda di autorizzazione, nell'ambito dei criteri di cui al 1 comma del presente articolo.
6. Gli esercizi di cui all' art. 2, comma 3, del D.Lgs 170/01 che non abbiano effettuato la sperimentazione di cui alla L.108/99 e neppure presentato comunicazione di adesione alla sperimentazione ai sensi della L.108/99 potranno essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo, previa valutazione della sussistenza ed il rispetto dei criteri di cui al comma 2.
7. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi deve essere compatibile col piano di localizzazione adottato ed è soggetto ad autorizzazione comunale; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.Lgs. 170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo.
- La cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.
8. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:
- a. Rivendita di generi di monopolio.
 - b. Rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
 - c. Attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett. b), o all'art. 3, comma 6, lett. e) della L.R. 30/2003;
 - d. Strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) - media struttura, lettera f)- grande struttura, lettera g) - centro commerciale, del D.Lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq;
 - e. Prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 190 mq;
 - f. Vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alta vendita di riviste di analoga specializzazione.

ART- 6
RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a. Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;

b. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c. Per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

d. Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e. Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;

f. Per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;

g. Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

2- Per la vendita di pubblicazioni della stampa estesa che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente normativa.

Art. 7

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni di cui agli art. 3 e 5 della presente normativa possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

2. il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione, e dovrà corrispondere a quello nel quale la maggior affluenza di consumatori provenienti da altri comuni determina un rialzo sensibile della domanda di generi editoriali, come eventualmente previsto nell'analisi del presente Piano di Localizzazione.

Art. 8

MODALITA DI VENDITA E DIVIETI

1. Per la determinazione e l'applicazione della sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o violazione di altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto ai cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco. Le violazioni verranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.589 a euro 15.493.

Le principali ipotesi di violazione sono di seguito elencate:

a. Sospendere l'attività, per un periodo superiore ad un anno senza darne comunicazione al Comune: chiusura dell'esercizio con revoca dell'autorizzazione;

- b. Trasferire la sede del punto vendita senza avere preventivamente dato comunicazione al Comune: da Euro 2582,00 a Euro 15493,00;
 - c. Trasferire la sede del Punto vendita senza avere preventivamente dato comunicazione al Comune, ma comunque prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione: da Euro 2582,00 a Euro 15493,00;
 - d. Effettuare il cambiamento di gestione o titolarità senza aver effettuato la necessaria comunicazione al Comune: da Euro 516,00 a Euro 3098,00;
 - e. Attivare un punto di vendita senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione: da Euro 2582,00 a euro 15493,00.
- 3.** In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
- 4.** La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- a. Parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
 - b. Il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
 - c. Deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d. E' fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

Art. 9
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.
- 2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.
- 3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.
- 4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

Art. 10
SUBINGRESSI

1. E' soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.
2. Il subentrante per causa di morte in un' attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente normativa.
3. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente normativa che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente normativa.
5. E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all' art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/01, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 170/01.

Art. 11
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui agli art. 3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:
 - a. Non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. Sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c. Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma2 del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell' esercizio di vendita.

Art. 12
COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI

1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.
2. Non costituisce adeguamento del Presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

Art. 13

NECESSITA' DI ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PRESENTE PIANO

Le disposizioni di cui al Presente Piano Comunale di Localizzazione delle rivendite esclusive hanno valore per la durata di 5 (cinque) anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Per il periodo di validità del presente Piano, il numero di edicole esclusive ottimale per il Comune sarà il seguente:

ESISTENTI	OTTIMALI	DA AUTORIZZA RE
2	3	1